

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal



CH-1000 Losanna 14
Incarto n. 211.1/02_2023

Losanna, 13 gennaio 2023

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 12 dicembre 2022 ([2C 886/2021](#))

Pandemia da COVID-19: respinto il ricorso contro l'obbligo di test per il personale sanitario non vaccinato nel Canton Ticino

Il Tribunale federale respinge il ricorso contro la risoluzione (nel frattempo revocata) del Consiglio di Stato del Cantone Ticino sull'obbligo di test COVID-19 per il personale non vaccinato delle strutture sanitarie e sociosanitarie. L'ingerenza nei diritti fondamentali degli interessati è da ritenersi proporzionata alla luce della situazione a quel momento.

L'8 settembre 2021 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha emanato una risoluzione (non più in vigore dal 1° aprile 2022) relativa all'introduzione dell'obbligo per il personale sanitario e sociosanitario non vaccinato del Cantone di sottoporsi a test COVID-19 periodici. L'obbligo si rivolgeva ai collaboratori privi di un certificato COVID valido che erano a contatto stretto con pazienti degli ospedali, delle cliniche, delle case per anziani e di cura, degli istituti per invalidi, dei servizi di assistenza e cura a domicilio, dei centri diurni terapeutici e socio-assistenziali per anziani e per invalidi nonché delle strutture residenziali per tossicodipendenti. Il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha trasmesso per competenza al Tribunale federale il ricorso interposto da diverse persone nel 2021.

I ricorrenti chiedevano che la risoluzione venisse annullata oppure modificata nel senso di obbligare tutto il personale sanitario, vaccinato o non, a eseguire i test. Il Tribunale federale respinge il ricorso nella misura in cui è ammissibile. Considerato che, alla fine di marzo 2022, la risoluzione è stata revocata, attualmente non sussiste più alcun interesse

attuale e pratico a trattare il ricorso. Ciononostante, il Tribunale federale lo ha comunque trattato sotto il profilo materiale, perché solleva alcune questioni di principio che potrebbero ripresentarsi e il cui controllo giudiziario tempestivo sarebbe difficilmente possibile.

L'introduzione dell'obbligo di test per il personale sanitario privo di certificato COVID crea una disparità di trattamento rispetto al personale vaccinato o guarito e comporta una grave ingerenza nella libertà personale e nel diritto al rispetto della vita privata degli interessati; queste ingerenze sono tuttavia giustificabili. Innanzitutto, il provvedimento in questione è retto da una base legale sufficiente (in particolare l'articolo 40 della legge sulle epidemie), che ammette espressamente provvedimenti anche più severi. La disparità di trattamento è giustificata dall'interesse pubblico di proteggere la salute pubblica e, in particolare, le persone particolarmente vulnerabili residenti nelle strutture interessate. Il Tribunale federale ha già stabilito in passato che le autorità dispongono di un margine di apprezzamento relativamente ampio nell'adozione di misure in una situazione di crisi sanitaria, tanto più che devono prendere decisioni sulla base delle conoscenze scientifiche del momento, che spesso sono parziali e limitate. Effettuare un esame retrospettivo è quindi delicato. Nella sua risoluzione, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha tenuto conto del fatto che, sebbene secondo lo stato delle conoscenze del momento fosse appurato che anche le persone vaccinate potevano trasmettere il virus, il rischio di infezione, nelle persone vaccinate, era ridotto. A questo riguardo, il Tribunale federale ha già stabilito che, quando dispongono un dato provvedimento, le autorità devono valutarne la proporzionalità alla luce di quello che considerano un "rischio accettabile" e non un "rischio zero". La risoluzione appare inoltre adeguata e necessaria. Il provvedimento adottato ha permesso di evitare l'introduzione di obblighi generalizzati e di optare invece per un approccio differenziato. Con questa soluzione si è anche potuto tenere conto della solidarietà del personale vaccinato nei confronti delle persone particolarmente vulnerabili assistite, offrendo nel contempo un'alternativa al personale che non era in possesso di un certificato COVID. A questi ultimi non è stato negato l'accesso al posto di lavoro, ma è stata imposta un'esigenza supplementare, tutto sommato non troppo invasiva e che d'altronde non comportava alcun costo. Infine, la risoluzione è da considerarsi proporzionata anche dal punto di vista della sua durata.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 13 gennaio 2023 sul sito www.tribunale-federale.ch: *Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 2000 > inserendo [2C 886/2021](#).*